

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

con istanza ex art. 116 c.p.a.

e istanza cautelare ex art 55 c.p.a.

Per

il **DOTT. MARIO RUSSOMANDO** (C.F. RSSMRA87C22H501M), nato in Roma (RM) in data 22.03.1987 e ivi residente in Viale Franco Angeli n. 40, (cap. 00155), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F.: TMSDNC66R20H501L), Michele Guzzo (C.F.: GZZMHL71T13H501H) e Claudio Tuveri (C.F.: TVRCLD82M12B354P), giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi PEC domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org, micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org e claudiotuveri@ordineavvocatiroma.org nonché presso il loro Studio sito in Roma, Via G.G. Belli n. 27 (00193), fax: 06/99448909;

- ricorrente -

contro

- il **MINISTERO DEL TURISMO** (C.F. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede legale in Roma, via dei Portoghesi, 12 (00186);
- il **FORMEZ PA** (P.IVA 06416011002 – C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede legale in Roma, via dei Portoghesi, 12 (00186);

- amministrazioni resistenti -

e nei confronti dei dott.ri

- **UMBERTO ALEOTTI, PERLA AGROFOGLIO, FABIO PAVANINI;**

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 20.05.2026 e approvata con Decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026, come rettificata in data 7.07.2026;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, solo ove del caso occorrer possa, del Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 avente ad oggetto *“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2”*;
- nonché comunque di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

e per l'annullamento

- del silenzio-diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9.06.2026;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di accesso e acquisizione di tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura concorsuale indetta con il Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 avente ad oggetto *“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2”*, come segnatamente indicati nella predetta istanza del 9.06.2026;

e per la condanna

dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza del 9.06.2026, rimasta inevasa.

FATTO

1. Il Ministero del Turismo, Direzione Generale Personale e Affari Legali, con Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025, pubblicato sul Portale del Reclutamento “inPA” (<https://www.inpa.gov.it/>) e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del Ministero del Turismo (<https://www.mitur.gov.it>), ha indetto il “*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2*”.

2. Il dott. Russomando avendo interesse ai posti ivi banditi per il **profilo professionale “funzionari – Area giuridico-amministrativo – codice TUR-GA”**, in data 6.06.2025 ha presentato la propria candidatura, essendo in possesso di tutti i titoli e i requisiti per la stessa richiesti.

2.1. In particolare, il ricorrente nella sezione “*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (Legge 4/2013)*” della propria candidatura ha specificato, per quanto di odierno interesse, di essere in **possesso del Diploma di specializzazione in diritto civile rilasciato dalla “Scuola di specializzazione in diritto civile UNICAM Università degli Studi di Camerino”, conseguito in data 20.03.2017** con votazione 70/70 e lode.

3. Con Decreto prot. REG_GEN-260582 del 10.11.02025 il Ministero resistente ha nominato la Commissione esaminatrice.

4. Il Ministero del Turismo, con Decreto n. 77309 del 20.05.2026 ha approvato la graduatoria finale di merito, pubblicata in pari data.

4.1. Nella predetta graduatoria il dott. Russomando risulta **collocato alla posizione n. 163, tra gli idonei non vincitori, con un punteggio complessivo pari a p. 27.**

4.2. In particolare, dalla graduatoria *de qua* risulta che il dott. Russomando ha superato la prova scritta con 27 punti, mentre **i suoi titoli di studio/servizio, sebbene sussistenti e rilevanti, sono stati valutati con punteggio pari a zero.**

4.3. Questo sebbene il predetto Diploma di specializzazione rientri tra i titoli ulteriori che l'art. 8 del Bando prevede di valorizzare attribuendogli un punteggio aggiuntivo, come meglio si dirà in via principale nella parte in diritto.

5. Pertanto, con riferimento alla procedura concorsuale *de qua*, il ricorrente, in data 9.06.2026, ha inviato via pec al Ministero del Turismo e al Foromez PA un'istanza chiedendo l'accesso a *“tutti gli atti e documenti inerenti alla procedura concorsuale in epigrafe, tra cui, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti atti:*

1. *tutti gli atti e i documenti relativi alla definizione e applicazione dei criteri utili per valutare e graduare le candidature, ai fini della formazione della graduatoria finale;*
2. *tutti i verbali della Commissione esaminatrice e comunque tutti i documenti relativi alla valutazione della domanda presentata dal dott. Russomando, nonché dei titoli dallo stesso dichiarati;*
3. *le domande (e la documentazione a supporto delle stesse) presentate da tutti i candidati collocatisi in posizione utile (vincitori) nella predetta graduatoria finale di merito;*
4. *tutti i verbali della Commissione esaminatrice e comunque tutti i documenti relativi alla valutazione delle domande e dei titoli dei candidati di cui sub 3;*
5. *comunque, tutti gli atti e i documenti relativi al fascicolo concorsuale del dott. Russomando, nonché a quello dei candidati di cui sub 3;*
6. *la graduatoria finale di merito completa dei punteggi attribuiti ai singoli candidati e il decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026 di approvazione della stessa, eventuali rettifiche, nonché tutti gli atti e i documenti ad essa presupposti, consequenziali e, comunque, connessi;*
7. *ogni ulteriore atto, verbale, provvedimento o documento comunque afferente alla procedura concorsuale in oggetto, nella misura in cui risulti funzionale alla tutela della posizione giuridica del dott. Russomando ivi compresi gli indirizzi pec di almeno tre candidati risultati vincitori al fine*

di poter loro notificare l'eventuale ricorso al TAR avverso gli atti della procedura” ed evidenziando che “ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici””.

6. L’amministrazione resistente, a tutt’oggi, **non ha fornito riscontro alcuno all’istanza de qua.**

7. Giova evidenziare che sono trascorsi più di 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza di accesso agli atti avvenuta in data 9.06.2026 e, dunque, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/90 *“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”.*

8. In data 7.07.2026 è stata pubblicata la rettifica della predetta graduatoria finale di merito, a seguito della quale il dott. Russomando **continua a risultare collocato alla medesima posizione n. 163, tra gli idonei non vincitori**, con lo stesso punteggio complessivo pari a p. 27.

9. Orbene, nonostante il ricorrente non sia stato posto in condizione di conoscere gli atti e i documenti afferenti alla procedura concorsuale in questione che hanno condotto all’adozione della graduatoria impugnata, già emergono dei palesi profili di illegittimità della stessa, oltreché del provvedimento tacito di rigetto della predetta istanza presentata dal dott. Russomando in data del 9.06.2026 e, pertanto, lo stesso si vede costretto ad adire codesto Ecc.mo Tar alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I.A. Illegittimità della graduatoria finale di merito e della relativa procedura indetta con Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025. Violazione dell’art. 8, commi 3.c. e 3.e del Bando di concorso. Mancata e/o errata valutazione del Diploma di specializzazione in diritto civile del ricorrente e/o errata attribuzione del relativo punteggio pari a zero. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Sintomi di sviamento di potere.

1. La graduatoria finale di merito pubblicata in data 20.05.2026 e approvata con Decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026, come rettificata in data 7.07.2026, è illegittima.

2. Dalla graduatoria definitiva emerge che il dott. Russomando è risultato idoneo ma non vincitore, collocandosi al 163esimo posto della graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a **27 punti, corrispondente esclusivamente al punteggio conseguito nella prova scritta.**

2.1. Ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente risulta attribuito un punteggio pari a zero, in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 8 del Bando, il quale, per quanto di odierno interesse, stabilisce che “(...) 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. (...)”

3. Per l'**Area Funzionari**, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 9 (nove) punti:

3.a) alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti;

3.b) la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione;

3.c) ad ogni **qualunque altra laurea triennale**, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a **1,5 punti**;

3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti.

3.e) ad **ogni dottorato di ricerca** è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a **2 punti**;

3.f) per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti”.

2.2. Il richiamato art. 8 del Bando, dunque, attribuisce rilievo ai titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso al concorso.

3. Orbene, il ricorrente, nella propria candidatura, ha regolarmente dichiarato, da un lato, il titolo di accesso al concorso, che è la laurea magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 conseguita presso l'Università degli Studi Roma Tre, dall'altro, il **titolo ulteriore** costituito dal **Diploma di Specializzazione in Diritto Civile**, rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università degli Studi di Camerino, conseguito in data 20.03.2027 con la votazione di 70/70 e lode.

4. Ne consegue che la Commissione, correttamente operando, avrebbe dovuto **valutare e valorizzare il Diploma di Specializzazione *de qua*** del ricorrente, il quale, con riferimento alla sezione “*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (Legge 4/2013)*” della propria candidatura, avrebbe così ottenuto:

- o **1,5 punti in più** in tale sezione, per un **totale di 28,5 punti**, rientrando il Diploma *de quo* in “***qualunque altra laurea triennale***” (cfr. comma 3.c, art. 8 del Bando);

- o **2 punti in più** in tale sezione, per un **totale di 29 punti**, rientrando il Diploma *de quo* in “***ogni dottorato di ricerca***” (cfr. comma 3.e, art. 8 del Bando).

4.1. In tal modo, in entrambe le ipotesi prospettate, **il ricorrente avrebbe conseguito una collocazione significativamente migliore nella graduatoria finale**, risultando posizionato tra la 62esima e la 94esima posizione (considerando la graduatoria rettificata in data 7.07.2026), anziché al posto n. 163.

5. Invece, l'attribuzione di un punteggio pari a zero al Diploma *de qua* del ricorrente evidenzia che tale titolo non è stato valutato ovvero è stato ritenuto privo di qualsiasi rilevanza ai fini concorsuali e neppure è dato conoscere alcuna motivazione idonea a giustificare tale determinazione, stante la circostanza che l'Amministrazione non ha provveduto a dare riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9.06.2026, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

6. Senonché la rilevanza, ai fini concorsuali, del Diploma di Specializzazione *de qua* al pari di una laurea triennale e/o di un dottorato di ricerca emerge

inequivocabilmente dalla consistenza del percorso di specializzazione seguito dal ricorrente, ovvero *per tabulas* dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.05.2026 e, soprattutto, dal certificato REG. N° 2025653526 del 5.03.2026 rilasciato dall'Università di Camerino, nel quale si legge che “*Si certifica che RUSSOMANDO MARIO, nato a Roma (RM) - ITALIA - il 22/03/1987, ha superato l'esame di Specializzazione in DIRITTO CIVILE il giorno 20/03/2017, riportando la votazione di 70/70 e lode ed è stato proclamato Specialista in DIRITTO CIVILE. La durata del corso è di tre anni*”.

6.1. È espressamente documentato, dunque, che il ricorrente, al fine di conseguire il Diploma di specializzazione in diritto civile, ha frequentato un percorso formativo di **durata triennale**, articolato secondo un programma didattico strutturato, al termine del quale ha predisposto e **discusso un elaborato finale**, sostenendo con esito positivo il relativo **esame conclusivo**.

6.2. In tale prospettiva il Diploma di specializzazione conseguito dal ricorrente costituisce il risultato di un percorso che ha richiesto un **impegno formativo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, analogo a quello richiesto per il conseguimento di una laurea triennale o di un dottorato di ricerca**, entrambi espressamente presi in considerazione dall'art. 8 del Bando ai fini dell'**attribuzione di punteggio aggiuntivo**.

6.3. **Essendo, dunque, evidente che il Diploma di specializzazione in questione presenti caratteristiche sostanziali pienamente sovrapponibili a quelle di una laurea triennale o di un dottorato di ricerca, non v'è dubbio che lo stesso rientri** in “*qualunque altra laurea triennale*” ex comma 3.c, art. 8 del Bando o “*ogni dottorato di ricerca*” ex comma 3.e, art. 8 del Bando, ovvero **tra i titoli ulteriori che il Bando vuole valorizzare attribuendogli punteggio aggiuntivo**.

7. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto valorizzare tale Titolo e attribuire al ricorrente 1,5 o 2 punti in più nella sezione “*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (Legge 4/2013)*” e ciò avrebbe comportato una collazione *potiore* del dott. Russomando nella graduatoria finale

di merito, in particolare tra la 62esima e la 94esima posizione, anziché al posto n. 163.

7.1. Diversamente opinando si finirebbe per frustrare la *ratio* della disciplina concorsuale, che è quella di premiare il possesso di percorsi formativi ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecipazione, idonei a dimostrare un livello più elevato di preparazione professionale del candidato, laddove il Diploma di specializzazione conseguito dal ricorrente integra esattamente questa finalità.

8. In altri termini l'interpretazione del Bando, operata dall'Amministrazione resistente, risulta chiaramente sviata dalla causa tipica del procedimento concorsuale che rimane, anche ai sensi degli artt. 97 e 98 Cost., la selezione dei candidati migliori e più meritevoli.

9. Alla luce di quanto detto la graduatoria impugnata risulta viziata per aver attribuito il punteggio "zero" ai titoli di studio/servizio del ricorrente, nonostante la sussistenza del Diploma di Specializzazione regolarmente dichiarato dal dott. Russomando nella domanda di partecipazione, con conseguente violazione dell'art. 8 del Bando e ingiusta alterazione della formazione della graduatoria finale, imponendone l'annullamento e la conseguente rideterminazione della stessa tenendo conto del corretto punteggio spettante al ricorrente.

*

I.B. Solo ove del caso occorrer possa, illegittimità dell'art 8 del Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025.

1. Solo ove del caso occorrer possa, e dunque nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'art. 8 del Bando dovesse essere interpretato nel senso di escludere il Diploma di Specializzazione in Diritto Civile dall'ambito dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, il ricorrente impugna sin d'ora anche la relativa *lex specialis* nella parte in cui non consente la valorizzazione, ai fini del punteggio concorsuale, di tale titolo ulteriore dallo stesso posseduto.

2. Tale denegata ipotesi, infatti, si pone in aperto contrasto con la stessa *ratio* dell'art. 8 del Bando, che – come detto – è quella di valorizzare il possesso di titoli

ulteriori rispetto al requisito minimo di partecipazione, premiando il maggiore livello di qualificazione acquisito dai candidati.

3. Alla predetta esclusione consegue, inoltre, l'effetto paradossale di attribuire rilevanza a determinati percorsi formativi ulteriori e, al contempo, negarla integralmente ad altri (*rectius* al Diploma di Specializzazione *de quo*) che, **anch'essi**, per durata, struttura, esami e impegno richiesto **costituiscono espressione di un percorso formativo successivo e ulteriore** rispetto alla laurea magistrale richiesta ai fini dell'accesso al concorso.

5. Una tale disciplina risulta (*rectius* risulterebbe), pertanto, intrinsecamente irragionevole, poiché determina una **disparità di trattamento tra percorsi formativi accomunati dalla medesima finalità** di elevare il livello di preparazione del candidato, nonché la **compressione del principio meritocratico cui è ispirata la procedura concorsuale**, posto che il possesso di un titolo ulteriore - conseguito all'esito di un percorso triennale di formazione e specializzazione concluso con un esame finale - verrebbe completamente neutralizzato sotto il profilo valutativo, in immotivato favore di chi non possiede tale ulteriore professionalità.

6. Pertanto, solo in via subordinata, ove non si ritenesse di interpretare l'art. 8 del Bando nel senso prospettato in via principale, si censura l'illegittimità del Bando nella parte in cui non ricomprende il Diploma di Specializzazione in Diritto Civile del dott. Russomando tra i titoli suscettibili di attribuzione di punteggio aggiuntivo, con conseguente annullamento della relativa previsione e degli atti applicativi che hanno avuto riflessi nei confronti del ricorrente, il quale si è visto escludere dalla graduatoria dei vincitori proprio in ragione della mancata attribuzione di punti aggiuntivi connessi al possesso di titoli ulteriori.

*

II.A. Illegittimità della graduatoria finale di merito e della relativa procedura indetta con Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025. Mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2,5, alla laurea magistrale a ciclo unico del ricorrente. Violazione dell'art. 8, comma 3.d del Bando di concorso. Eccesso di potere per

disparità di trattamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Sintomi di sviamento di potere.

1. Ai sensi dell'art. 2 ("Requisiti per l'ammissione") del Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 "1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono persistere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato: (...)

i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

AREA FUNZIONARI

Funzionari - Area Giuridico-amministrativo – Codice TUR-GA

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 - Scienze del turismo; L-16 Scienze dell'Amministrazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; o titoli equiparati secondo la normativa vigente".

1.1. Giova sin da subito evidenziare che, secondo la norma de qua, è possibile accedere ai posti concorsuali per il profilo di Funzionario, Area Giuridico-amministrativa (codice TUR-GA) anche con una laurea triennale (Laurea (L)).

2. Ai sensi dell'art. 8 ("Valutazione dei titoli"), comma 3, del medesimo Bando "3. Per l'Area Funzionari, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 9 (nove) punti: (...) 3.d) **ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti".**

3. Orbene, il dott. Russomando, come dichiarato nella propria candidatura, è in possesso della **laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)**, che

è stata utilizzata dalla Commissione esaminatrice esclusivamente quale titolo di ammissione al concorso, **senza che alla stessa sia stato riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo.**

4. Tale operato viola il predetto art. 8, comma 3.d. del Bando e, soprattutto, determina un'evidente e irragionevole disparità di trattamento del dott. Russomando rispetto ai candidati che hanno conseguito il medesimo livello di formazione universitaria complessivo di 5 anni attraverso, però, il diverso percorso accademico articolato in laurea triennale (3 anni) e successiva laurea magistrale (2 anni).

4.1. Infatti, i candidati che hanno conseguito una laurea triennale quale titolo di accesso al concorso e una successiva laurea magistrale biennale (per un totale di 3+2 anni universitari) hanno beneficiato dell'autonoma valutazione di quest'ultima ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti previsto dall'art. 8, comma 3.d, del Bando.

4.2. Diversamente, il ricorrente, che ha conseguito una laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni, non ha ottenuto alcun punteggio aggiuntivo per la stessa, la quale **è stata integralmente assorbita dal fatto di costituire il titolo di accesso al concorso.**

4.3. In altri termini, il sistema di valutazione adottato dalla Commissione ha determinato l'irragionevole conseguenza per cui un candidato che ha seguito il percorso universitario "3+2" ha conseguito zero punti per la laurea triennale utilizzata quale titolo di accesso e 2,5 punti per la successiva laurea magistrale biennale, **mentre un candidato che ha frequentato un corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni ha conseguito zero punti per l'intero percorso formativo universitario poiché interamente utilizzato quale titolo di accesso.**

4.4. L'attribuzione dei 2,5 punti aggiuntivi, in tal modo, risulta ingiustamente correlata **non al livello di preparazione effettivamente acquisito dai candidati, bensì esclusivamente alla diversa articolazione temporale (3+2 o 5) del percorso accademico seguito**, in danno di coloro che sono in possesso di una

laurea a ciclo unico, con evidente violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento che devono necessariamente informare le procedure concorsuali pubbliche.

5. La disparità di trattamento appare ancor più evidente ove si consideri che la laurea magistrale a ciclo unico e il percorso universitario articolato nel sistema “3+2” conducono al conseguimento di titoli di pari livello accademico e si caratterizzano per un impegno formativo complessivo sostanzialmente coincidente sia in termini di crediti formativi universitari maturati sia in termini temporali: che sia un percorso 3+2 anni o di 5 anni a ciclo unico, sempre 5 anni accademici complessivi sono, con i medesimi CFU, **non essendovi, dunque, alcuna ragione oggettiva e ragionevole idonea a giustificare la differenziazione valutativa di tali percorsi.**

5.1. Non v'è, infatti, alcun motivo di attribuire valenza autonoma alla laurea magistrale biennale conseguente alla laurea triennale e negare tale autonomia alla laurea a ciclo unico che rappresenta il risultato di un percorso formativo del tutto equivalente per durata e contenuti.

6. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere al dott. Russomando il punteggio aggiuntivo di 2,5 punti previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), del **Bando** ovvero, comunque, interpretare la *lex specialis* in modo tale da evitare un trattamento deteriore dei candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico rispetto ai candidati che abbiano conseguito il medesimo livello di formazione attraverso il percorso universitario articolato in laurea triennale e laurea magistrale biennale.

7. Il fatto che la Commissione non abbia attribuito 2,5 punti aggiuntivi alla laurea magistrale a ciclo unico del dott. Russomando, oltre a violare il principio di parità di trattamento, ha inciso fortemente sulla formazione della graduatoria finale di merito, la quale è illegittima e merita di essere annullata con conseguente rideterminazione della stessa tenendo conto del predetto punteggio aggiuntivo di 2,5 spettante al ricorrente.

*

II.B. Solo ove del caso occorrer possa, illegittimità dell'art 8 del Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025.

1. Solo ove del caso occorrer possa, nella denegata ipotesi in cui l'art. 8, comma 3, lett. d), del Bando non dovesse essere interpretato nel senso di consentire l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti anche ai candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico poiché utilizzata per l'accesso al concorso, si impugna sin d'ora la *lex specialis* nella parte in cui non consente tale valorizzazione, in quanto manifestamente illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e parità di trattamento tra i concorrenti.

2. L'art. 2 del Bando consente l'accesso alla procedura concorsuale tanto ai candidati in possesso della laurea triennale quanto ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico, operando, ai fini dell'ammissione, un'equiparazione tra titoli di studio caratterizzati da diversa durata (uno di 3 anni e l'altro di 5 anni) e diverso livello di formazione accademica.

3. Tuttavia, nella fase della valutazione dei titoli, il medesimo Bando, ove interpretato in modo diverso rispetto a quanto rappresentato al ricorrente in via principale *sub. II.A*, determina un effetto **manifestamente discriminatorio ed ingiusto nei confronti dei possessori della laurea magistrale a ciclo unico.**

4. Da un lato, infatti, ai fini dell'ammissione al concorso, la laurea magistrale a ciclo unico viene sostanzialmente equiparata alla laurea triennale, dall'altro, ai fini della valutazione dei titoli, la laurea magistrale biennale conseguita all'esito del percorso "3+2" beneficia del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti, mentre la laurea a ciclo unico non ottiene alcun punteggio.

4.1. In altri termini, come già detto, il candidato che ha seguito il percorso universitario "3+2" consegue zero punti per la laurea triennale utilizzata quale titolo di accesso e 2,5 punti per la successiva laurea magistrale biennale, mentre il candidato che ha frequentato un corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni consegue zero punti per l'intero percorso formativo universitario, poiché tale laurea viene integralmente assorbita dal fatto di costituire il titolo di accesso al concorso.

5. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che il Bando vada interpretato nel senso di non consentire l'attribuzione di 2,5 punti alla laurea magistrale a ciclo unico utilizzata per l'accesso al concorso, si avrebbe l'assurda e discriminatoria conseguenza di premiare il candidato che ha seguito il percorso universitario articolato in laurea triennale e successiva laurea magistrale biennale e penalizzzare il candidato – come il ricorrente – che ha frequentato un corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata complessiva di cinque anni, al quale non viene riconosciuta alcuna valorizzazione del titolo posseduto.

6. La clausola censurata in via subordinata è, dunque, manifestamente irragionevole e discriminatoria nei confronti di coloro che hanno svolto un percorso universitario a ciclo unico.

7. Per tali ragioni, in via subordinata, cioè qualora dovesse ritenersi che l'art. 8, comma 3.d del Bando non consenta il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti anche ai possessori della laurea magistrale a ciclo unico utilizzata come titolo di accesso al concorso, si censura l'illegittimità della predetta disposizione della *lex specialis*.

*

III. Istanza ex art. 116 c.p.a. Violazione dell'art. 22 e s.s. della legge 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa ex L. 241/1990. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Sintomi di sviamento di potere.

1. Preliminarmente, giova evidenziare che **sussistono, in capo al dott. Russomando, tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso rispetto agli atti e ai documenti richiesti in ostensione con l'istanza del 9.06.2026.**

1.2. Con riferimento alla legittimazione attiva per l'accesso ex Legge n. 241/1990, non vi è dubbio che sussista, in capo al ricorrente, un **interesse diretto, concreto e attuale**, in ragione dell'obiettiva riferibilità della documentazione richiesta alla propria sfera giuridica soggettiva (**interesse diretto**) verso la quale la documentazione *de qua* è idonea a spiegare effetti (**interesse attuale**), trattandosi di atti e documenti, mai comunicati o, comunque, conosciuti dal ricorrente stesso, tutti formati nell'ambito della procedura indetta con il Bando prot. n. 0162537/25

del 16.05.2025, alla quale il dott. Russomando ha partecipato risultandone idoneo non vincitore (**interesse concreto**).

1.3. Quanto alla sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata in connessione con la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, la stessa emerge in *re ipsa* ove si consideri che la documentazione richiesta è stata formata nell'ambito della suddetta procedura concorsuale dalla quale il ricorrente è risultato idoneo non vincitore, così rendendosi la conoscenza della stessa necessaria affinché il dott. Russomando **possa avere piena cognizione degli elementi che hanno determinato la collocazione dello stesso in posizione non-utile alla vittoria del concorso *de quo*, al fine di curare e difendere i suoi interessi giuridici** ovvero esercitare il diritto di difesa.

1.4. Orbene, non v'è dubbio che **la posizione di idoneo non vincitore rivestita dal dott. Russomando è suscettibile di conseguire un'utilità diretta, concreta ed attuale per lo stesso, attraverso l'eventuale rideterminazione della graduatoria e il suo possibile scorrimento**, risultando l'accesso richiesto strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata del ricorrente.

2. Così evidenziata e chiarita la sussistenza di tutti i presupposti per l'accesso agli atti, **il dott. Russomando ha diritto alla piena ed integrale ostensione di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 9.06.2026** e inerente alla procedura indetta con Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 avente ad oggetto *“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2”*.

3. Senonché **l'Amministrazione non ha fornito riscontro alcuno alla predetta istanza di accesso agli atti del 9.06.2026** e, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dalla trasmissione (via pec) della stessa alla PA, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 241/90 *“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”*.

3.1. Pertanto, **sull'istanza *de qua* risulta formato il silenzio-diniego, il quale è del tutto illegittimo** e, dunque, previo annullamento di tale tacito provvedimento, si chiede che venga disposta l'ostensione piena e integrale della documentazione richiesta con istanza del 9.06.2026.

4. Nello specifico si evidenzia che il ricorrente, con la predetta istanza, ha chiesto al Ministero del Turismo e al Formez PA l'accesso "*in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti atti:*

- 8. tutti gli atti e i documenti relativi alla definizione e applicazione dei criteri utili per valutare e graduare le candidature, ai fini della formazione della graduatoria finale;*
- 9. tutti i verbali della Commissione esaminatrice e comunque tutti i documenti relativi alla valutazione della domanda presentata dal dott. Russomando, nonché dei titoli dallo stesso dichiarati;*
- 10. le domande (e la documentazione a supporto delle stesse) presentate da tutti i candidati collocatisi in posizione utile (vincitori) nella predetta graduatoria finale di merito;*
- 11. tutti i verbali della Commissione esaminatrice e comunque tutti i documenti relativi alla valutazione delle domande e dei titoli dei candidati di cui sub 3;*
- 12. comunque, tutti gli atti e i documenti relativi al fascicolo concorsuale del dott. Russomando, nonché a quello dei candidati di cui sub 3;*
- 13. la graduatoria finale di merito completa dei punteggi attribuiti ai singoli candidati e il decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026 di approvazione della stessa, eventuali rettifiche, nonché tutti gli atti e i documenti ad essa presupposti, consequenziali e, comunque, connessi;*
- 14. ogni ulteriore atto, verbale, provvedimento o documento comunque afferente alla procedura concorsuale in oggetto, nella misura in cui risulti funzionale alla tutela della posizione giuridica del dott. Russomando ivi compresi gli indirizzi pec di almeno tre candidati risultati vincitori al fine*

di poter loro notificare l'eventuale ricorso al TAR avverso gli atti della procedura”.

4.1. Si tratta tutta di documentazione necessaria affinché sia possibile individuare puntualmente gli elementi che hanno portato la Commissione all'esclusione del ricorrente dalla posizione utile nella graduatoria finale di merito per la vittoria del concorso *de quo*, ponendo lo stesso tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 163, con un punteggio complessivo pari a 27 punti corrispondente esclusivamente ai punti conseguiti nella prova scritta, in quanto i suoi titoli di studio/servizio - sebbene, come detto, sussistenti e rilevanti - sono stati valutati con punteggio pari a zero: proprio tale circostanza rende ancor più evidente la necessità dell'ostensione della predetta documentazione richiesta.

4.2. Il ricorrente, dunque, non è stato posto nelle condizioni di conoscere se, ad esempio, la Commissione abbia effettivamente preso in esame i titoli dichiarati, se li abbia ritenuti non valutabili, ovvero se sia intervenuto un errore nell'attribuzione del relativo punteggio (etc...).

4.3. Parimenti, **il ricorrente non è posto in grado** di verificare i criteri concretamente applicati dalla Commissione nella valutazione dei titoli, né di comparare puntualmente la propria posizione con quella dei candidati collocati utilmente in graduatoria, fermo restando la scorrettezza dell'azione amministrativa che ha attribuito zero punti ai titoli del ricorrente.

4.4. In altri termini e in sostanza, dunque, la condotta dell'Amministrazione rispetto all'istanza di accesso agli atti **ha impedito al ricorrente di avere piena cognizione degli atti e dei documenti che hanno condotto la Commissione ad adottare l'illegittima graduatoria impugnata.**

5. Inoltre, nell'istanza *de qua* il ricorrente ha evidenziato anche che “*ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*”.

5.1. Questo significa che, anche laddove fosse presente – e nel caso di specie non lo è – una tassativa causa di esclusione prevista dall'art. 24 della L. 241/1990, la

necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici prevarrebbe rispetto a tale causa escludente.

5.2. In tal senso anche consolidata giurisprudenza secondo la quale *“In base allo schema normativo delineato dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, ove l’istanza formulata dal privato presenti un’intrinseca preordinazione difensiva e la conoscenza del documento amministrativo risulti necessaria per la protezione di una situazione giuridicamente rilevante, l’interesse ostensivo del richiedente prevale sulle esclusioni che ordinariamente impediscono l’esercizio del diritto di accesso (Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4024)”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2453 del 13.03.2024).

5.3. Senonché, nel caso di specie, non ricorre alcuna causa tassativa e, dunque, non v’è possibilità alcuna di derogare alla regola in base alla quale, ai fini dell’accesso, **sia sufficiente dimostrare la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante-ricorrente nonché una situazione giuridicamente tutelata connessa alla documentazione ivi richiesta, come ha fatto il dott. Russomando con l’istanza del 9.06.2026.**

6. Orbene, la mancata esibizione della documentazione richiesta pone il dott. Russomando in una palese situazione di asimmetria informativa e di oggettiva menomazione delle proprie prerogative difensive, **essendo stato lo stesso costretto a valutare la propria posizione nella graduatoria finale di merito sostanzialmente “al buio” di fronte alla palese la scorrettezza dell’azione amministrativa, che ha attribuito zero punti ai titoli del ricorrente nonostante la sussistenza del Diploma di specializzazione in diritto civile del ricorrente evidenziata nella sua candidatura.**

6.1. E ciò con evidente illegittima compressione della possibilità per il ricorrente di valutare la c.d. prova di resistenza nell’ambito della procedura concorsuale in questione, articolandola in maniera compiuta e (più) specifica: possibilità menomata, si ripete, in ragione esclusivamente della silente condotta amministrativa.

7. Tale condotta della PA è incompatibile con la funzione stessa dell'accesso documentale, il quale costituisce uno strumento volto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la piena effettività del diritto di difesa, consentendo al soggetto inciso dall'attività della PA di verificare la correttezza del procedimento e di predisporre **compiutamente** le proprie iniziative giudiziarie, considerando che il dott. Russomando ha chiesto l'ostensione di atti direttamente incidenti sulla sua posizione giuridica.

8. Alla luce di quanto rappresentato è evidente che il silenzio-diniego - relativo all'istanza di accesso agli atti presentata in data 9.06.2026 dal ricorrente - sia illegittimo e che, invece, sussistono tutti i presupposti affinché codesto Ecc.mo TAR accerti e dichiari, in capo al dott. Russomando, il diritto alla piena ed integrale ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza, ivi condannando l'Amministrazione all'esibizione, proponendosi con il ricorso *de quo* la presente istanza *ex art. 116 c.p.a.*

*

ISTANZA CAUTELARE *ex art. 55 c.p.a.*

1. Con riferimento al **fumus boni iuris** non occorre ulteriormente soffermarsi, giacché i motivi innanzi esposti, a cui si rinvia integralmente, non possono che far ritenere rilevante la probabilità di accoglimento delle doglianze innanzi mosse.

2. Del pari sussistente risulta il **periculum in mora**, con riferimento al quale si rappresenta che l'efficacia della graduatoria impugnata, anche come rettificata, determina un danno grave e irreparabile nei confronti del ricorrente nelle more della definizione del presente giudizio.

2.1. In particolare, laddove fossero riconosciuti al dott. Russomando i punteggi ulteriori ad esso spettanti per i titoli posseduti (1,5 o 2 punti per il Diploma di specializzazione in diritto civile e 2,5 punti per Laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico, sopra più dettagliatamente rappresentati), verrebbe utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, risultando inserito tra i vincitori della procedura, con conseguente possibilità di assunzione.

2.2. Orbene, poiché **risulta imminente la stipulazione dei contratti individuali di lavoro con i candidati attualmente collocati in graduatoria in posizione utile**, in assenza di un tempestivo intervento cautelare di codesto Ecc.mo Tar l'Amministrazione procederebbe al perfezionamento delle assunzioni sulla base di una graduatoria illegittima, determinando il consolidamento di situazioni giuridiche ed organizzative suscettibili di rendere estremamente difficoltosa, se non addirittura impossibile, l'effettiva tutela della posizione sostanziale del dott. Russomando fatta valere nella presente sede giudiziale.

3. Con riferimento al **bilanciamento degli interessi**, a fronte di un danno grave e irreparabile che il ricorrente, come sopra evidenziato, subirebbe qualora non fosse sospesa l'efficacia di quanto impugnato, nessun danno patirebbe l'Amministrazione il cui interesse, conformemente ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, è che le assunzioni avvengano sulla base di una graduatoria correttamente formata nel rispetto della normativa e dei principi di riferimento.

4. Pertanto, nelle more della definizione del presente giudizio, **si chiede la sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata, anche come rettificata**, meglio indicata in epigrafe, eventualmente ai limitati fini del riesame.

PQM

Voglia codesto Ecc.mo TAR del Lazio adito, **previa sospensione dell'efficacia** dei provvedimenti indicati in epigrafe, anche ai limitati fini del riesame, **accogliere** il ricorso e per l'effetto:

- (i) **annullare** i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe;
- (ii) **annullare** il silenzio-diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9.06.2026;
- (iii) **accertare e dichiarare** il diritto del dott. Russomando all'accesso e acquisizione di tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura concorsuale indetta con il Bando prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 avente ad oggetto "*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di*

complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2'';

(iv) e, per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione alla piena e integrale esibizione dei documenti richiesti con istanza del 9.06.2026, sopra richiamati, mediante visione ed estrazione di copie, entro un termine ritenuto congruo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è pari ad €325,00.

Roma, 16 luglio 2026

Avv. Domenico Tomassetti

Avv. Michele Guzzo

Avv. Claudio Tuveri